

INTEGRAZIONE AL VERBALE D'ACCORDO 7 OTTOBRE 2015  
RUOLI E FIGURE PROFESSIONALI - PERCORSI DI SVILUPPO PROFESSIONALE

In Milano, in data 17 dicembre 2015

tra

- Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)
- e
- le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, SINFUB, UGL CREDITO, UILCA e UNISIN

premessi che:

- nell'ambito dell'appendice a. del Contratto di secondo livello del Gruppo Intesa Sanpaolo, le Parti hanno disciplinato con accordo 7 ottobre 2015 i ruoli, le figure professionali e i relativi percorsi di sviluppo del personale delle Filiali delle Banche Rete appartenenti alla Divisione Banca dei Territori;
- nelle more dell'applicazione del citato accordo, è emersa la necessità di specificare ulteriormente alcune previsioni ivi contenute;

si conviene quanto segue

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente accordo, che integra le intese già sottoscritte in data 7 ottobre 2015, come di seguito riportato.

Capitolo 4 - lettera b) Direttori di filiale, modifica del 3° paragrafo:

"Tale indennità - riconosciuta per 13 mensilità - è pari alla differenza tra il trattamento economico tabellare corrispondente al livello di inquadramento previsto per la complessità gestita, riportato nella tabella di seguito esposta, e la retribuzione tabellare individualmente percepita **comprensiva dell'eventuale grado economico superiore.**"

Capitolo 4 - lettera d) Gestori Par e Gestori Imprese - Gestori Imprese, modifica del 3° paragrafo:

"Al personale incaricato della gestione di un portafoglio di fascia A e B, inquadrato al 1° livello retributivo dei Quadri Direttivi **cui sono attribuite facoltà in materia di credito**, è riconosciuto a titolo di indennità di ruolo, un importo pari a 1.200,00 euro lordi annui, ripartito su 12 mensilità e non soggetto al consolidamento di cui al capitolo 5 che segue."


Capitolo 5 - modifica della lettera c):

"per i Gestori PAR o Imprese, si terrà conto dei periodi di assegnazione di un portafoglio che abbia comportato l'erogazione dell'indennità di ruolo (**ovvero il diritto alla stessa, fermo quanto stabilito al successivo capitolo 5.2**), di cui alla tabella riportata al punto c), anche su filiere diverse, ed il consolidamento avverrà con attribuzione dell'inquadramento corrispondente se rientrante nell'ambito delle Aree Professionali ovvero con corresponsione di apposito assegno ad personam pari alla differenza tabellare fra il trattamento economico individualmente percepito e il trattamento economico tabellare del 1° livello retributivo dei Quadri Direttivi."

*17/12/15*  


UNISIN  


FABI  


UGL  
Atletbank  


Capitolo 5.2, modifica del 1° paragrafo:

"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente accordo, in via di eccezione, le assenze - escluse quelle retribuite per ferie, permessi per ex festività, PCR, **permessi ex lege n. 104/92**, permessi per banca delle ore e per astensione obbligatoria per maternità nel limite massimo di 5 mesi - non produrranno effetti in ordine ai tempi stabiliti per il compimento del consolidamento nel limite di 60 giorni nell'arco di 24 mesi."

Capitolo 5.2, 4° paragrafo, modifica del 1° alinea:

"Nel caso di interruzione del periodo di consolidamento di cui al presente capitolo per assegnazione di nuova figura professionale:

- o nel caso in cui intervenga una nuova assegnazione ad altro ruolo disciplinato nel presente accordo che preveda lo stesso inquadramento base **pari o inferiore** e che, per contenuto professionale e caratteristiche richieste, comporti l'erogazione dell'indennità di ruolo, allo stesso verrà integralmente computato il periodo svolto nel ruolo di provenienza ai fini del conseguimento del consolidamento previsto per il nuovo ruolo;"

Capitolo 8, 4° paragrafo, modifica del 2° alinea:

"L'indennità di ruolo cessa:

- al venir meno dello svolgimento delle mansioni che vi danno diritto;
- ~~in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie, malattia, infortunio, maternità anticipata, congedo di maternità/paternità (anche per adozione/affidamento), congedo parentale (anche per adozione/affidamento), aspettativa per puerperio, prolungamento del congedo parentale e congedo straordinario per assistenza del familiare portatore di handicap.~~
- **L'indennità di ruolo è riconosciuta pro quota in base al diritto alla retribuzione, anche parziale, corrisposta dall'azienda datore di lavoro direttamente o per conto di soggetti terzi."**

INTESA SANPAOLO S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

SINFUB

UGL CREDITO

UILCA

UNISTN